

Normativa generale per i viaggi degli elettori

TRENITALIA S.p.A.

ORDINE DI SERVIZIO N. 10/2006

Con decorrenza immediata è approvata la nuova “Normativa generale per i viaggi degli elettori”, il cui testo è allegato al presente Ordine di Servizio e ne costituisce parte integrante.

Roma, 10 febbraio 2006

Normativa generale per i viaggi degli elettori

Per i viaggi degli elettori residenti nel territorio nazionale e di quelli residenti all'estero che, in occasione delle elezioni politiche, regionali, provinciali, comunali, dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo nonché delle consultazioni referendarie indette con D.P.R., si recano nella località sede elettorale di iscrizione per esercitarvi il diritto di voto, sono accordate le seguenti agevolazioni tariffarie.

I

VIAGGI CON TRENITALIA DEGLI ELETTORI RESIDENTI NEL TERRITORIO NAZIONALE

Per i viaggi degli elettori residenti nel territorio nazionale si rilasciano biglietti nominativi per viaggi di andata e ritorno, con applicazione della riduzione del 60% sulle tariffe ordinarie n. 1 Espressi/Regionali/Naz. e n. 39, sia per la prima che per la seconda classe.

Gli elettori per utilizzare i treni IC, IC Plus, ICN, ES*, Eurostar Italia Alta Velocità, TBiz o il servizio cuccetta o VL devono corrispondere il relativo cambio servizio a prezzo intero. Sui treni classificati come TrenOK non sono riconosciute le riduzioni per elettori.

Gli elettori che abbiano titolo alle agevolazioni previste in favore dei ciechi, dei mutilati ed invalidi di guerra o per servizio e dei possessori di Carta Blu hanno comunque diritto alla gratuità del viaggio per l'accompagnatore.

A) Utilizzabilità del biglietto.

Per i viaggi degli elettori residenti nel territorio nazionale si rilasciano biglietti nominativi per effettuare viaggi di andata e ritorno. In deroga a quanto previsto dall'art. 23 § 4 delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle FS", il viaggio di andata deve essere obbligatoriamente effettuato prima di quello di ritorno.

Per il viaggio di ritorno il viaggiatore deve esibire oltre al biglietto anche la tessera elettorale regolarmente vidimata presso la sezione dove ha votato.

B) Periodo di utilizzazione. Validità.

I biglietti hanno un periodo di utilizzazione di venti giorni. Tale periodo decorre, relativamente alle Regioni a statuto ordinario nonché alle Regioni Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna, per il viaggio di andata dal decimo giorno antecedente il secondo giorno di votazione (questo compreso) e per il viaggio di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno a partire dal secondo giorno di votazione (quest'ultimo escluso). Per le Regioni Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta il periodo di utilizzazione decorre, invece, dal decimo giorno antecedente il giorno di votazione (questo compreso) e per il viaggio di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno a partire dal giorno di votazione (quest'ultimo escluso)

I biglietti con contestuale assegnazione del posto (Eurostar Italia, Eurostar Italia Alta Velocità, IC Plus, TBiz, servizio VL e cuccette) sono validi, nell'ambito del periodo di utilizzazione di venti giorni, solo per il giorno ed il treno prenotati e non devono essere convalidati.

Lo stesso periodo di utilizzazione è previsto anche in caso di secondo turno di consultazioni.

E' facoltà dell'elettore, in caso sia prevista la doppia consultazione, partecipare ad una sola delle due votazioni.

Nessuna proroga di validità è prevista per il viaggiatore che, dopo aver partecipato al primo turno di consultazione, intende rimanere nella località del seggio elettorale fino all'espletamento delle successive operazioni di voto.

I biglietti per essere validi devono essere convalidati prima di iniziare sia il viaggio di andata sia quello di ritorno a mezzo delle apposite obliterate. In caso contrario si applica la regolarizzazione di cui al § 6.1 dell'art. 9 delle "C.T. persone".

Quando le obliterate non funzionano o sono mancanti devono essere convalidati presso le biglietterie o facendone richiesta al personale del treno all'atto della salita senza pagamento di alcuna penalità.

C) Modalità di emissione.

Per ottenere il rilascio del biglietto a tariffa ridotta, il viaggiatore deve esibire la tessera elettorale.

La tessera riporta, oltre all'indicazione del comune di rilascio, al numero della serie e al numero progressivo, una serie di dati relativi al titolare, nonché il testo del primo comma dell'art. 58 della Costituzione ed un estratto del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299. Sulle tessere rilasciate dai comuni

delle regioni Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta è inserito un estratto delle rispettive disposizioni elettorali.

Le tessere rilasciate ai cittadini di altri Stati dell'Unione Europea residenti in Italia riportano, in avvertenza, l'indicazione delle consultazioni in cui il titolare ha facoltà di esercitare il diritto di voto.

Sulla tessera sono previsti appositi spazi, in numero non inferiore a diciotto, per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che si effettua mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data dell'elezione e del bollo della sezione.

Alcuni Comuni possono essere dotati di una tessera elettorale su supporto informatico. In tal caso l'elettore, per il viaggio di ritorno deve essere in possesso di un'apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio elettorale.

I biglietti non devono essere rilasciati quando sia prevedibile che l'elettore non possa raggiungere la sede elettorale in tempo utile per partecipare all'elezione.

D) Cambio del biglietto:

E' ammesso il cambio dei biglietti per elettori, secondo le regole generali di cui all'art. 8 § 1 delle "C.T. persone".

Il cambio dei biglietti per elettori non può tuttavia riguardare la tariffa applicata, il numero delle persone e l'origine e destinazione del viaggio.

E) Viaggiatore sprovvisto di tessera elettorale.

Al viaggiatore che dichiara di essere sprovvisto di tessera elettorale deve essere fatta sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 48 del T.U. 445/00 e dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e deve essere rilasciato un biglietto per viaggi di andata e ritorno alla tariffa ridotta per elettori, secondo le norme precedentemente riportate.

La dichiarazione può anche essere sottoscritta dall'interessato e presentata da persona incaricata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Inoltre, al fine di consentire gli adempimenti del personale di bordo, al viaggiatore deve essere rilasciata una copia dell'autocertificazione effettuata, con timbro dell'impianto e data.

L'autocertificazione deve essere presentata al personale di biglietteria.

Qualora, tuttavia, il cliente si presenti in treno in partenza da stazione disabilitata o impresenziata, già munito del modello di autocertificazione, il personale di bordo provvederà all'emissione di un biglietto, valido per il viaggio di andata e ritorno, a tariffa ordinaria n. 1/Nazionale con la riduzione del 60% fino alla stazione che serve il Comune elettorale, sul quale devono essere riportate, oltre alle normali attestazioni, il nome e cognome dell'elettore, la dicitura "Elettore. Residente a Comune elettorale di Autocertificazione" .

Tale biglietto consente di ottenere sui treni successivi gli eventuali cambi servizio a prezzo intero, senza applicazione di alcuna soprattassa.

L'autocertificazione dovrà essere ritirata ed allegata alla distinta a stralcio, unitamente al biglietto emesso.

Qualora la stazione di origine del viaggio di andata sia disabilitata o impresenziata e l'elettore sia sprovvisto sia di tessera elettorale che di autocertificazione, il personale del treno dovrà rilasciare un biglietto nominativo per il viaggio di andata, a prezzo intero o con la riduzione che a diverso titolo gli compete.

Per il viaggio di ritorno, invece, al medesimo viaggiatore, previa esibizione della tessera elettorale recante l'attestazione dell'avvenuta votazione e del biglietto utilizzato per l'andata, deve essere rilasciato, a cura della biglietteria, un biglietto individuale nominativo valido per il viaggio di andata e ritorno a tariffa ridotta per elettori.

La biglietteria deve aver cura di riportare sul nuovo biglietto, oltre le normali attestazioni, anche la dicitura "Viaggio di andata già effettuato con biglietto n. ... del ... rilasciato da ...".

La medesima biglietteria deve provvedere quindi al rimborso integrale del biglietto a tariffa ordinaria/competente utilizzato per il viaggio di andata, indicando come motivazione del rimborso "Sostituito con biglietto per elettore n.....".

Qualora la stazione di origine del viaggio di ritorno sia disabilitata o impresenziata, l'elettore può ottenere dal personale del treno un biglietto valido per il viaggio di andata e ritorno, sul quale devono essere riportati gli estremi già previsti per le emissioni in stazione. Il personale di bordo deve rilasciare il biglietto nel modo specificato operando una ricostruzione del prezzo e riscuotendo la differenza ovvero indicando l'eventuale rimborso cui il viaggiatore ha diritto. Tale rimborso può essere ottenuto dal viaggiatore, ovviamente senza trattenute, presso qualsiasi biglietteria abilitata, previa esibizione dei due biglietti.

Poiché l'autocertificazione non può riguardare il viaggio di ritorno, in quanto il fatto materiale di aver votato non è contemplato nell'elencazione ex art. 46 T.U. 445/00, l'elettore deve esibire, durante il viaggio di ritorno, oltre ai biglietti di viaggio, la tessera elettorale regolarmente vidimata. In mancanza di tessera elettorale regolarmente vidimata, deve essere in possesso di un'apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio elettorale che attesti l'avvenuta votazione.

II

VIAGGI CON TRENITALIA DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO

Agli elettori residenti all'estero viene applicata la tariffa ridotta "Italian Elector" per viaggi di andata e ritorno da una delle stazioni estere ad una delle stazioni italiane servite dal treno internazionale e viceversa. Per coloro che utilizzano treni Artesia s.a.s. viene applicata la tariffa ridotta "Electit" per viaggi di andata e ritorno da una delle stazioni estere ad una delle stazioni italiane servite dal treno Artesia e viceversa. La tariffa ridotta Electit non si applica ai viaggi effettuati con vetture Excelsior.

Il biglietto a tariffa "Italian Elector" può essere acquistato all'estero (compresa la Francia) anche per il viaggio di proseguimento dalla stazione di arrivo del treno internazionale fino alla stazione

sede del Comune elettorale qualora tale stazione sia servita da treni IC Plus, ES*, ES* AV, TBiz e ICN/Exp Notte per sistemazioni in cuccetta o VL.

Agli elettori che utilizzano i treni internazionali Eurocity a prezzi globali di mercato che collegano Germania e Italia, nel caso di acquisto del biglietto presso stazioni ed agenzie delle Ferrovie tedesche (DB), viene rilasciato un biglietto a tariffa chilometrica TCV fino al/dal confine italiano. Il biglietto di A/R dal confine italiano fino ad una delle stazioni servite dal treno diretto internazionale e vv. deve essere acquistato in treno alla tariffa internazionale ridotta del 60%, senza applicazione di soprattasse.

In tutti i casi, qualora l'elettore proveniente dall'estero non sia in possesso del biglietto di proseguimento dalla stazione di arrivo del treno internazionale fino alla stazione sede del Comune elettorale, il biglietto di A/R verrà rilasciato in Italia dalle biglietterie ed agenzie oppure in treno, con le modalità previste al successivo punto B.1.

A) Validità del biglietto

I biglietti a tariffa Italian Elector o Electit sono validi esclusivamente per il treno ed il giorno prenotati e non devono essere convalidati prima della partenza. Il viaggio di andata può essere effettuato al massimo un mese prima del giorno di apertura del seggio elettorale e quello di ritorno al massimo un mese dopo il giorno di chiusura del seggio stesso.

In ogni caso il viaggio di andata deve essere effettuato entro la chiusura del seggio e quello di ritorno non può avere inizio se non dopo l'apertura del seggio elettorale.

Nel caso di partecipazione a due consultazioni successive i termini di cui sopra devono intendersi riferiti a ciascuna consultazione.

Nel viaggio di andata l'elettore deve esibire al personale di bordo, oltre al biglietto anche la documentazione elettorale prevista e nel viaggio di ritorno la tessera elettorale recante l'attestazione dell'avvenuta votazione.

Le stazioni e le agenzie di viaggio dovranno astenersi dal rilasciare i biglietti quando sia prevedibile che l'elettore non possa raggiungere la sede elettorale in tempo utile per partecipare all'elezione.

B) Modalità di emissione

I biglietti a tariffa ridotta per elettori residenti all'estero vengono rilasciati su presentazione della tessera elettorale o della cartolina avviso o della dichiarazione delle Autorità Consolari italiane attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto e riportante l'agevolazione di viaggio spettante.

Per gli elettori residenti all'estero non è prevista la possibilità di produrre l'autocertificazione in luogo della tessera elettorale.

Qualora la cartolina avviso sia sprovvista dell'apposito riquadro, riportante il tipo di agevolazione spettante all'elettore proveniente dall'estero, i punti vendita dovranno astenersi dal rilasciare i

biglietti con le tariffe sopra riportate, in quanto nella fattispecie l'elettore ha diritto, ai sensi dell'art. 20 della Legge 459/01, al rimborso del 75% del prezzo del biglietto da parte del Consolato.

B.1. Elettori provenienti dall'estero totalmente o parzialmente sprovvisti di biglietto per il percorso Trenitalia.

a) totalmente sprovvisti di biglietto

Agli elettori provenienti dall'estero, totalmente sprovvisti del biglietto per il percorso Trenitalia, deve essere rilasciato in treno, su presentazione dei documenti elettorali precedentemente descritti, un biglietto valido per il viaggio di andata e ritorno con la riduzione del 60% sul prezzo della tariffa internazionale di 1^a o di 2^a classe dalla stazione di confine ad una delle stazioni di fermata del treno internazionale.

Per il viaggio di ritorno, previa esibizione della tessera elettorale recante l'attestazione dell'avvenuta votazione e a condizione che venga comprovata la residenza all'estero, l'elettore deve acquistare presso le biglietterie o le agenzie, il biglietto internazionale a prezzo globale "Italian Elector" per una delle stazioni estere servite dal treno internazionale, ottenendo il rimborso integrale del biglietto rilasciato in treno per il ritorno.

Per l'eventuale proseguimento fino alla stazione sede del Comune elettorale con treno del servizio nazionale, l'elettore può acquistare, su presentazione della documentazione elettorale prevista e a condizione che venga comprovata la residenza all'estero, il biglietto di A/R del servizio interno a tariffa elettori nelle biglietterie od agenzie di viaggio o direttamente sul treno senza applicazione delle soprattasse previste. Il biglietto A/R di proseguimento per il percorso nazionale deve essere rilasciato per effettuare il viaggio di andata al massimo un mese prima del giorno di apertura del seggio elettorale e quello di ritorno al massimo un mese dopo il giorno di chiusura del seggio stesso.

Per viaggiare sui treni IC, IC Plus, ICN, ES*, Eurostar Italia AV e TBiz, o in servizio cuccetta o letto è dovuto il pagamento del cambio servizio a prezzo intero.

Sui treni classificati come TrenOK non sono riconosciute le riduzioni per elettori.

b) parzialmente sprovvisti

Gli elettori provenienti dall'estero, in possesso di biglietti a tariffa Italian Elector/Electit per il solo percorso del treno internazionale, possono acquistare il biglietto di A/R del servizio interno a tariffa elettori per il viaggio di proseguimento dalla stazione di arrivo del treno internazionale a quella sede del Comune elettorale e viceversa, presso le biglietterie o agenzie di viaggio o direttamente in treno con le stesse modalità indicate al precedente punto a). Tale biglietto di A/R deve essere rilasciato per effettuare il viaggio di andata al massimo un mese prima del giorno di apertura del seggio elettorale e quello di ritorno al massimo un mese dopo il giorno di chiusura del seggio stesso.

B.2. Elettori provenienti dall'estero che abbiano raggiunto l'Italia con altri mezzi:

a) emissione di biglietti per viaggi di andata e ritorno:

Agli elettori provenienti dall'estero giunti in una stazione di confine (Allegato n. 3 delle C.T. persone) con mezzi propri o con quelli di altri vettori, devono essere rilasciati biglietti del servizio interno con la riduzione del 60% per viaggi di andata e ritorno da e per la stazione di confine fino alla stazione che serve il Comune sede elettorale, con la validità prevista per gli elettori provenienti dall'estero, purché siano in grado di comprovare la residenza all'estero ed esibiscano la documentazione elettorale prevista.

b) *emissione di biglietti per il solo percorso di ritorno:*

Agli elettori provenienti dall'estero, che abbiano raggiunto la località sede elettorale con mezzi propri o con quelli di altri vettori, possono essere rilasciati biglietti per il solo percorso di ritorno, alla tariffa interna per elettori fino ad una delle stazioni punto di confine indicate nell'Allegato n. 3 alle "C.T. Persone" o fino ad una delle stazioni di fermata del treno internazionale.

Per l'utilizzo del treno internazionale deve essere emesso un biglietto a tariffa "Italian Elector" o Electit (nel caso di treni Artesia) da una delle stazioni di fermata del treno internazionale fino ad una delle stazioni estere servite dal treno stesso. Nel caso in cui l'elettore richieda il biglietto per una destinazione estera non servita dal treno diretto internazionale, dovrà essere emesso anche un biglietto o un tagliando di sezione per il percorso estero di proseguimento, sempre che ne sia possibile il rilascio. Per le emissioni a bordo treno verrà emesso un biglietto a tariffa internazionale ridotta per elettori fino alla stazione di confine, senza applicazione di soprattasse.

I biglietti di cui sopra vengono emessi a condizione che l'elettore sia in grado di comprovare la residenza all'estero ed esibisca la tessera elettorale recante l'attestazione dell'avvenuta votazione.

III

SERVIZIO CUMULATIVO VIAGGIATORI

Per i viaggi degli elettori in servizio cumulativo si applica, per il percorso relativo alla Rete FS, la riduzione spettante agli elettori, mentre, per il percorso sulle linee delle singole Amministrazioni, si applica di norma la medesima riduzione prevista per Trenitalia, salvo che non sia diversamente disposto dalle "Condizioni Particolari" delle "Estensioni del Servizio" di pertinenza di ciascuna Amministrazione, riportate nel "Prontuario dei Servizi Cumulativi Viaggiatori".

Per quanto riguarda la validità valgono le norme di cui ai precedenti punti I e II, rispettivamente per gli elettori residenti in Italia o all'estero.

IV

REGOLARIZZAZIONI

I viaggiatori provenienti dall'estero sprovvisti di biglietto e della documentazione elettorale richiesta, devono essere regolarizzati come sprovvisti di biglietto, con applicazione delle previste soprattasse.

I viaggiatori provenienti dall'estero in possesso della documentazione elettorale richiesta e parzialmente sprovvisti di biglietto sono regolarizzati, per il percorso di proseguimento fino alla stazione che serve il Comune sede elettorale, a tariffa interna ridotta per elettori senza applicazione di alcuna sovrattassa.

I viaggiatori provenienti dall'estero in possesso della documentazione elettorale richiesta e totalmente sprovvisti di biglietto sono regolarizzati con un biglietto di A/R tassato a tariffa internazionale fino ad una delle stazioni di fermata del treno internazionale e a tariffa interna elettori per il proseguimento fino alla stazione che serve il Comune sede elettorale, senza applicazione di alcuna sovrattassa.

Se il pagamento non ha luogo in treno, in sede di esazione differita deve essere applicato anche il diritto fisso di cui all'art. 9 § 9 delle "C.T. persone".

Qualora in corso di viaggio i viaggiatori risultassero muniti di biglietti per elettori ma sprovvisti della tessera elettorale o del documento di identificazione, devono essere regolarizzati, per l'intero percorso di andata e ritorno, in base alle norme ordinarie indicate all'art. 9 § 3 delle "C.T. persone".

Il viaggiatore munito di biglietto ridotto per elettori, trovato nel viaggio di andata dopo l'ora di chiusura delle votazioni o che si trovi comunque nell'impossibilità di giungere a destinazione in tempo utile per la votazione, o che nel viaggio di ritorno venga trovato con la tessera elettorale sprovvista del timbro di avvenuta votazione deve essere regolarizzato in base all' art. 9 § 7 delle "C.T. persone".

Qualora l'elettore venga trovato in treno con biglietto privo della convalida, nei casi previsti, o con biglietto scaduto di validità o non viaggi nel periodo di utilizzazione previsto deve essere regolarizzato in base alle norme di cui all'art. 9 §§ 6 e 6.1 delle "C.T. persone".

Nel caso in cui l'elettore venga trovato oltre la stazione di destinazione, prima della scadenza della validità oraria e comunque entro il periodo di utilizzazione previsto, viene regolarizzato mediante emissione di un biglietto a prezzo intero per la tratta scoperta, maggiorato di una sovrattassa di 8,00 euro.

V

NORME CONTABILI

Le matrici dei biglietti manuali emessi per elettori dalle agenzie di viaggio, dalle stazioni e dal personale di scorta sui treni devono essere raccolte in buste a parte, contrassegnate con la dicitura "matrici elettori" ed inserite a fine mese nel pacco contabile C ter.

VI

AVVISI AGLI ELETTORI

Presso gli sportelli delle biglietterie devono essere affissi appositi “AVVISI” (come da fac-simile allegato) al fine di evidenziare agli elettori le particolari condizioni che disciplinano i biglietti emessi in loro favore.